

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE**  
**Seconda Sezione Civile**

La Corte, composta dai magistrati:

dott.ssa Dania Mori

Presidente .

dott.ssa Anna Primavera

Consigliere

dott.ssa Giuseppina Mastrodomenico

Consigliere Aggregato relatore

Nella causa civile n. 21/2019 RG, promossa da:

**Immobiliare Caracciolo s.r.l.** con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Ferrara, per procura in atti;

Appellante

CONTRO

**Banca Monte dei Paschi di Siena spa** (in nome e per conto di MPS Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari delle Imprese spa),

Appellata contumace

e

**Aquileia Capital Services s.r.l.** (in nome e per conto di MPS Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari delle Imprese spa), con il patrocinio dell'avv.to Giordano Balossi, per procura in atti;

Intervenuta

NONCHE'

**Raffaele Cesaro,**

E

**Aniello Cesaro**

Convenuti in appello contumaci

ha emesso la seguente

**SENTENZA**



nella causa avente ad oggetto: ordine di riconsegna del compendio immobiliare di cui al contratto di locazione finanziaria n. 1146297, e pagamento somme; trattenuta in decisione all'udienza svoltasi in data 12.10.21 sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni appellante Immobiliare Caracciolo s.r.l.: *“Voglia l’On.le Corte di Appello adita voglia:*

*1) Accogliere il gravame testé formulato e per l’effetto annullare e/o riformare per quanto di ragione la sentenza impugnata n. 1365/2018 pubblicata in data 23.11.2018 dal Tribunale di Siena, all’esito dei giudizi riuniti recanti R.G. 2746/2016 e 2755/2016; 2) Per l’effetto, in accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado e con espressa istanza ex art. 346 cpc di riproposizione di tutte le domande ex eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado perché ritenute assorbite: “1. Sempre in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale adottando i provvedimenti consequenziali, per le argomentazioni esposte nel presente atto e per l’effetto revocare e/o dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia decreto ingiuntivo n. 800/2016 del 27/05/2016 emesso dal Tribunale di Siena nell’ambito del procedimento monitorio acquisito al numero di registro generale 1793/2016; 2. Sempre in rito dichiarare la inammissibilità della domanda monitoria avente ad oggetto la restituzione di un complesso immobiliare nonché la inammissibilità e/o infondatezza della pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto ivi compreso la somma a titolo di indennità per illegittima occupazione pattiziamente prevista, per le argomentazioni ed eccezioni esposte nel presente atto e per l’effetto revocare e/o dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia decreto ingiuntivo n. 800/2016 del 27/05/2016 emesso dal Tribunale di Siena nell’ambito del procedimento monitorio acquisito al numero di registro generale 1793/2016; 3. in via riconvenzionale, previo accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto, condannare la odierna società opponente MPS leasing & factoring banca per i servizi finanziari alle imprese spa come sopra rapp.ta e difesa alla restituzione in favore della odierna società opponente Immobiliare Caracciolo spa della somma di € 2.881649,75 ovvero della maggiore o minor somma che il giudice vorrà determinare oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. per le causali illustrate in atti, con conseguente riconoscimento del diritto di ritenzione dell’immobile fino al pagamento integrale di tali somme, oltre al diritto di compensazione fino al corrispondente importo tra le somme dovute con eventuali somme che dovessero essere riconosciute a qualsiasi titolo in favore della banca opposta per l’effetto revocare e/o dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia decreto ingiuntivo n. 800/2016 del 27/05/2016 emesso dal Tribunale di Siena nell’ambito del procedimento monitorio acquisito al numero di registro generale 1793/2016; 4. Spese secondo giustizia con attribuzione al procuratore antistatario che dichiara di averne fatto anticipo. 3) Condannare le parti appellate alla refusione delle spese del doppio grado*



di giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito ed antistatario”.

Conclusioni appellata Aquileia Capital Services s.r.l., come in atti e ivi . “richiamato integralmente il contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta depositata in atti, precisa quanto segue. In primo luogo si insiste per l'immediata declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto ex art. 342 c.p.c., poiché tale impugnazione è priva di specificità dei motivi, mancando una concreta corrispondenza tra i motivi proposti in appello e la pronuncia di rito emessa dal Tribunale di Siena, con tutte le conseguenze di legge anche in punto spese del giudizio. Si insiste per la declaratoria di inammissibilità dell'appello prestato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio argomentato in atti. Nella denegata ipotesi di ammissibilità dell'appello proposto, si si insiste per il rigetto delle richieste istruttorie non meglio precisate, con conseguente conferma della sentenza n. 1365/2018 emessa dal Tribunale di

### MOTIVI DELLA DECISIONE

- La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della “Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a.” (in seguito solo MPS Leasing ) aveva notificato alla s.r.l. Immobiliare Caracciolo e ai germani Aniello e Raffaele Cesaro, ( in qualità di garanti), decreto ingiuntivo n. 800/2016, emesso in suo favore dal Tribunale di Siena in data 27.05.2016, avente ad oggetto l'ordine di riconsegna del compendio immobiliare di cui al contratto di locazione finanziaria n. 1146297, specificamente rivolto alla società utilizzatrice, nonché il pagamento della somma di € 648.654,70 oltre interessi di mora contrattualmente pattuiti dalla domanda al saldo ed € 121.180,02 oltre iva e spese come liquidate in dispositivo;

- con due distinti atti di citazione gli ingiunti Aniello e Raffaele Cesaro, da un lato, e la soc. Immobiliare Caracciolo, dall'altro hanno proposto opposizione innanzi al Tribunale di Siena eccependo: 1. il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale; 2. l'inammissibilità dell'ingiunzione ex art. 633 e ss cpc avente ad oggetto il rilascio di un complesso immobiliare; 3. l'infondatezza della pretesa creditoria a fronte della domanda riconvenzionale di restituzione dei canoni versati e dell'eccezione di invalidità e/o inefficacia della clausola che prevedeva il diritto di trattenere i canoni scaduti ed a scadere fino alla risoluzione; 4. l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria; 5. l'inefficacia della clausola ex art 17 lett. c) delle condizioni generali di contratto quanto alla previsione di indennità di occupazione; 6. la compensazione delle somme domandate in riconvenzionale con le eventuali somme riconosciute a titolo di indennità di occupazione di cui al decreto ingiuntivo opposto; 7. il diritto alla ritenzione dell'immobile;



- I giudizi aventi rispettivamente numero di R.G. 2746/2016 e 2755/16 in seguito alle richieste formulate dalle parti, alla prima udienza sono stati riuniti; il Tribunale disattesa la preliminare eccezione sul difetto di giurisdizione – riservandosi di definire la stessa unitamente al merito – ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in ordine sia al rilascio dell'immobile sia al pagamento delle somme ed ha disposto la mediazione delegata con rinvio del giudizio ad altra udienza;

- espletata la mediazione proposta dagli opposenti, conclusa con esito negativo, il giudizio proseguiva innanzi al Tribunale con la concessione dei termini dell'art. 183 c.p.c. co. 6 e, dopo tale termine, senza ulteriore attività istruttoria la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.11.2018 con sentenza n. **1365/2018**;

- con tale sentenza il Tribunale, definitivamente pronunciando, ha rigettato l'eccezione pregiudiziale sollevata da Aniello Cesaro e Aniello Raffaele (nome quest'ultimo poi corretto dal Tribunale in Raffaele Cesaro con decreto dell' 11/1/2019) e Immobiliare Caracciolo s.r.l.; ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e condannato Aniello Cesaro, Aniello Raffaele (nome corretto come sopra) nonché la Immobiliare Caracciolo s.r.l. in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di Banca MPS Leasing e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 800/2016, mandando alla cancelleria per quanto di sua competenza.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la s.r.l. Immobiliare Caracciolo con quattro motivi :

- 1) Con il primo motivo di appello si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto segnatamente degli artt. 808 e 808-quater cpc in combinato disposto con artt. 37 e 38 cpc, artt. 1362; 1363; 1366; 1367 c.c. ed art. 8 condizioni particolari di contratto — travisamento dei fatti – erroneità e contraddittorietà della motivazione;
- 2) Con il secondo motivo di appello si contesta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente violazione e falsa applicazione degli artt. 1526 c.c. – art. 1384 c.c. in combinato disposto con l'art. 1418 e art. 1375 c.c. e artt. 1362; 1363; 1366; 1367 c.c. anche alla luce dell'art. 1, commi 136-139. legge 4.8.2017, n. 124 – travisamento dei fatti; erroneità e contraddittorietà della motivazione;
- 3) Con il terzo motivo d'appello si censura l'omesso esame dell'eccezione di inadempimento e/o di compensazione ex art. 1460 c.c.; la violazione e falsa applicazione di norme di diritto degli artt. 1460 c.c.; riproposizione ex art. 346 cpc;
- 4) Con il quarto motivo d'appello si censura la nullità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo per omessa pronuncia in merito all'eccezione di ritenzione dell'immobile fino al pagamento delle somme dovute; - la violazione e falsa applicazione degli artt. 633 cpc e norme collegate -



l'inammissibilità della ingiunzione ex art. 633 e ss cpc avente ad oggetto il rilascio di un complesso immobiliare - art. 1460 c.c. artt. 1152 c.c.- l'omesso esame – carenza di motivazione.

Per questi motivi l'appellante chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, in subordine l'inammissibilità della domanda monitoria avente ad oggetto la restituzione di un complesso immobiliare nonché la inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto ivi compresa la somma a titolo di indennità per illegittima occupazione pattiziamente prevista e ripropone tutte le domande già svolte in primo grado, ivi compresa quella di condanna di MPS Leasing & Factoring alla restituzione in favore di Immobiliare Caracciolo spa della somma di € 2.881649,75 ovvero della maggiore o minor somma di giustizia, concludendo come meglio indicato in epigrafe.

**MPS spa**, citata in appello quale mandataria di Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a., non si è costituita, rimanendo contumace.

**Aquileia Capital Services s.r.l.**, è intervenuta non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto di Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a., ed ha contestato tutte le argomentazioni di parte appellante, chiedendo l'integrale rigetto dell'impugnazione perché infondata.

**Aniello Cesaro e Raffaele Cesaro**, non si sono costituiti pur essendo stato loro tempestivamente notificato l'atto di appello presso il procuratore costituito in primo grado avv. Adelaide Saviano in data 28.12.2018, pertanto se ne dichiara la contumacia.

Così precisati i termini del contraddittorio, le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/10/2021, tenutasi con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera H DL 18/2020 hanno concluso come in epigrafe e con ordinanza emessa in pari data sono stati concessi i termini per le difese finali di cui all'art. 190 c.p.c.. Scaduti i predetti termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio telematica

\*\*\*\*\*

Per priorità logico-giuridica va esaminata l'eccezione sollevata dall'intervenuta sull'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. e perché la soc Immobiliare Caracciolo s.r.l. solo con l'atto di appello ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme giuridiche mai indicate in primo grado (quali gli artt. 808 e 808 quater c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 37 e 38 c.p.c. nonché gli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1375, 2744 c.c.), su cui la parte ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, oltre all'inammissibilità ex art 348 bis c.p.c.

Non sussiste l'eccepita inammissibilità dell'appello in violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché il gravame si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato,



mentre l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è superata dallo stato attuale del giudizio, che si trova in fase decisoria.

Quanto all'ulteriore doglianza di inammissibilità per le nuove difese svolte da Immobiliare Caracciolo attraverso il richiamo di norme individuate solo con l'atto di appello la stessa è priva di pregio: non si tratta di nuove difese non ammissibili in appello.

In realtà, una volta eccepito nella citazione in opposizione "*il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale*" (vedi a pag. 5,) l'eccezione era stata ritualmente proposta senza bisogno che gli opposenti indicassero con precisione le norme applicabili alla fattispecie, secondo il principio *iura novit curia*.


Al pari, è corretta la conseguente domanda di revocare, o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente, essendo la controversia devoluta alla competenza degli arbitri (si tratta infatti di una questione di competenza e non di giurisdizione, avendo la clausola previsto un arbitrato rituale).

Ciò premesso **il primo motivo di appello** è fondato.

La s.r.l. Immobiliare Caracciolo impugna la decisione: a) nella parte in cui a pagina 5, ultimo capoverso, il Tribunale di Siena ha statuito: "*Non merita accoglimento l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale stante il tenore letterale dell'ultimo capoverso dell'art. 8 delle condizioni particolari di polizza specificamente approvato, secondo cui "E' salva in ogni caso la facoltà per la concedente di adire l'autorità Giudiziaria ordinaria per il pagamento dei propri crediti pecuniari derivanti dal presente contratto. Per quest'ultima ipotesi la concedente potrà scegliere alternativamente il Foro di Siena, quello del Capoluogo della provincia ove ha sede la filiale della concedente che ha curato la stipula del presente contratto, ovvero quello di residenza o domicilio dell'Utilizzatore"; b) tutte le statuizioni consequenziali a tale conclusione*".

Sostiene l'appellante che tale decisione risulterebbe viziata, richiamando in proposito l'intero contenuto (e non solo l'ultimo capoverso) dell'art. 8 delle condizioni particolari di contratto, nella parte rubricata "Clausola arbitrale", che recita testualmente: "*In deroga a quanto previsto dall'art. 22 delle condizioni generali di contratto, nel caso insorgano controversie tra le parti o loro aventi causa in ordine alla validità interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento per qualsiasi causa del contratto, in qualsiasi momento, anche successivamente alla cessazione del contratto stesso, queste verranno rimesse alla decisione rituale di un collegio di tre arbitri che dovranno essere persone qualificate iscritte in Albi Professionali ... (omissis) E' salva in ogni caso la facoltà per la Concedente di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il pagamento dei propri crediti pecuniari derivanti dal presente contratto... (omissis)*".





Il motivo d'impugnazione trova quindi la sua risoluzione nella corretta interpretazione della volontà delle parti espressa nelle precitate clausole.

Osserva la Corte che l'art. 808 *quater* c.p.c. enuncia un principio generale secondo cui nel dubbio interpretativo, la convenzione d'arbitrato va interpretata estensivamente, ovvero nel senso che la competenza degli arbitri deve intendersi estesa a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce. *Ad abundantiam* in conformità a detta norma, il successivo art. 808 *quinquies* c.p.c. è volto ad assicurare il rispetto della volontà delle parti di devolvere la controversia alla decisione degli arbitri, mantenendo ferma tale volontà anche nel caso in cui il procedimento arbitrale si concluda senza pervenire ad una pronuncia nel merito, così volendosi evitare la caducazione degli effetti della convenzione d'arbitrato.

In sintesi l'interpretazione della convenzione, necessita di un'analisi della comune intenzione delle parti ricavabile attraverso l'esame globale delle clausole che cristallizzano la volontà espressa dai contraenti e non solo attraverso l'esame parziale di tali norme, così come ha fatto il primo giudice.

Appare evidente che il primo Giudice abbia dato un'interpretazione sommaria, ovvero parziale, della clausola n. 8, essendosi limitato a leggere l'ultima parte della stessa, senza affatto confrontarla con la prima parte in cui si dice che, "*in deroga a quanto previsto dall'art. 22 delle CGC* "ogni controversia relativa alla "*validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento per qualsiasi causa del contratto, in qualsiasi momento, anche successivamente alla cessazione del contratto stesso*", spettano agli arbitri; e ancora, dopo tale affermazione, si legge "*E' salva in ogni caso la facoltà per la concedente di adire l'autorità Giudiziaria ordinaria per il pagamento dei propri crediti pecuniari derivanti dal presente contratto*".

E' evidente che la volontà delle parti espressa in tale norma può avere significato solo interpretando la clausola nel senso che la concedente può derogare alla competenza degli arbitri ed adire il giudice ordinario **solo** se deve chiedere il pagamento dei propri crediti pecuniari la cui esistenza non dipenda né dalla risoluzione, né dallo scioglimento del contratto di leasing: opinare diversamente, vorrebbe dire obliterare completamente la prima parte della norma per mera volontà della sola concedente.

La conferma che la competenza arbitrale sia la regola si evince dal fatto che la stessa è prevista in deroga alla clausola (art. 22 CGC), laddove viene affermata la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Siena "*per ogni eventuale controversia relativa al presente contratto*".

Inoltre nella prima parte della norma, la cui lettura e interpretazione il Tribunale ha completamente trascurato, si dice anche che "*Gli arbitri si pronunceranno sulla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento per qualsiasi causa del contratto, in qualsiasi momento, anche successivo alla cessazione del contratto stesso, e nel caso di invalidità, risoluzione o cessazione di questo, si pronunceranno sulle conseguenze, ivi compreso il rilascio dell'immobile*".



Ora non c'è dubbio che MPS Leasing & Factoring abbia agito sul presupposto della risoluzione contrattuale, perché ha invocato a fondamento del decreto ingiuntivo l'art. 17 delle CGC rubricato "*effetti della risoluzione anticipata del contratto*", chiedendo sia il rilascio dell'immobile, sia il pagamento dei canoni scaduti e non pagati sino alla risoluzione, sia l'indennità prevista dall'art. 17 (pari per ogni mese al valore del canone mensile maggiorato degli interessi di mora); così come è pacifico che gli oppositori nella citazione in opposizione abbiamo invocato la nullità e l'inefficacia proprio di tale clausola per contrasto con l'art. 1526 cc, considerata norma imperativa e inderogabile, sostenendo di aver diritto a seguito della risoluzione al rimborso dei canoni già pagati.

Di conseguenza non si può dubitare che la presente controversia abbia ad oggetto proprio la risoluzione del contratto di leasing.

In conclusione è indubbio che nel caso in esame MPS Leasing e Factoring oltre ad aver agito per il pagamento dei canoni maturati fino alla risoluzione e, quindi, non sul presupposto della risoluzione del contratto ha tuttavia agito, contestualmente, anche per il rilascio dell'immobile proprio sul presupposto della risoluzione del contratto, ma non solo: nel decreto ingiuntivo la concedente chiede, oltre alla restituzione dell'immobile, oltre alla somma di euro 668.654,70 a titolo di canoni già scaduti e non pagati oltre interessi di mora, anche l'ulteriore somma di euro 121.180,02 a titolo di "indennità" prevista sempre dall'art. 17 CGC, da versare fino alla data dell'effettiva riconsegna del bene, costituita da "*un importo pari al corrispettivo periodico convenuto oltre agli interessi di mora come sopra indicato*". E' chiaro che si tratta di una clausola penale che disciplina proprio le conseguenze della risoluzione del contratto, laddove nella parte finale del ricorso per d.i. la concedente spiega che si tratta di una "*indennità mensile per l'occupazione dell'immobile pari a euro 20.196,67 oltre IVA*", cioè pari al canone oltre interessi di mora oltre IVA, che in questo caso viene chiesta per 6 mesi (cioè fino alla data del ricorso per decreto).

Consegue che questa è certamente una controversia che ha ad oggetto proprio la risoluzione del contratto di leasing e dunque spetta alla competenza degli arbitri (non potendo la concedente scegliere il giudice ordinario invocando la seconda parte della norma, come innanzi già detto, perché alcune delle somme che chiede in pagamento con il d.i. dipendono appunto dalla risoluzione del contratto ed allora sono gli arbitri che "*si pronunceranno sulle conseguenze*" di ciò, "*ivi compreso il rilascio dell'immobile*").

Il primo motivo d'impugnazione pertanto va accolto e dichiarata la competenza degli arbitri a cui la controversia va devoluta.

In applicazione dell'art. 819 ter, comma secondo cpc, come modificato dalla sentenza Corte Cost. n. 223/13 che ha introdotto il principio della *translatio iudicii* tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale, si assegna alle parti il termine di 2 mesi per iniziare il giudizio di fronte agli Arbitri.





L'accoglimento del primo motivo di appello rende superfluo la trattazione dei restanti motivi. Quanto alle spese: a seguito dell'accoglimento del primo motivo d'appello e della totale riforma della sentenza appellata le spese di lite vanno rideterminate in favore di Immobiliare Caracciolo s.r.l. e liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi del DM 55/14 in relazione al valore della causa (superiore a € 520.000,00) come anche quelle del grado che vanno poste a carico di Aquileia Capital Services s.r.l. (in nome e per conto di MPS Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari delle Imprese spa), in favore dell'avv. Giuseppe Ferrara che si dichiara antistatario.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara la competenza del collegio arbitrale a decidere in merito alle domande svolte da MPS Leasing & Factoring con il decreto ingiuntivo n. 800/2016, emesso in suo favore dal Tribunale di Siena in data 27.05.2016 e, per l'effetto, dichiara la nullità di quest'ultimo.
- Concede alle parti il termine di 2 mesi per la riassunzione della causa di fronte al Collegio Arbitrale ex art. art. 50 cpc;
- Condanna MPS Leasing & Factoring spa al pagamento delle spese di lite in favore della Immobiliare Caracciolo s.r.l. e per essa all'avv. Giuseppe Ferrara, quale antistatario, che liquida per il primo grado in € 21.387,00 per compenso, oltre il 15% delle spese forfettarie iva e c.p.a.;
- Condanna Aquileia Capital Services s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore della Immobiliare Caracciolo s.r.l. e per essa all'avv. Giuseppe Ferrara, quale antistatario, che liquida per il secondo grado in € 13.560,00 per compenso, oltre il 15% delle spese forfettarie iva e c.p.a.;
- dispone che in caso di divulgazione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del DLGS n. 196/2003.

Così deciso in Firenze, in camera di consiglio, in data 22.09.2022

Il Giudice Ausiliario estensore

Dott.ssa Giuseppina Mastrodomenico

Il Presidente

Dott.ssa Dania Mori

